

N. R.G. 1054/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ (C.F. ██████████)

ATTORI

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████

CONVENUTO**CONCLUSIONI**

Per parte attrice

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

nel merito:

□ per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore premessa, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. ██████████ (c.f. ██████████) del Foro di Milano, con studio professionale in ██████████ a Milano (MI), per la imprudente, negligente ed imperita esecuzione del mandato professionale conferitogli dai Sig.ri ██████████ e ██████████ e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, ed accertare e dichiarare che l'Avv. ██████████ è tenuto a versare ai Sig.ri ██████████ e ██████████ il complessivo importo di Euro 14.827,61 salvo errori e/o omissioni, di cui Euro 6.393,20 per la restituzione del compenso professionale percepito a suo tempo ed Euro 8.434,41 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale provocato, equivalente agli esborsi sostenuti dagli attori a causa della soccombenza nel giudizio n. 8037/14 R.G. promosso innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, ovvero accertare e dichiarare che l'Avv. ██████████ è tenuto a versare agli attori il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria.

□ Conseguentemente, condannare l'Avv. ██████████ a versare ai Sig.ri ██████████ e ██████████ il complessivo importo di Euro 14.827,61 salvo errori e/o omissioni, di cui Euro 6.393,20 per la restituzione del compenso professionale percepito a suo tempo ed Euro 8.434,41 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale provocato, equivalente agli esborsi sostenuti dagli attori a causa della soccombenza nel giudizio n. 8037/14 R.G. promosso innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, ovvero condannare l'Avv. ██████████ a pagare agli attori il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria.

pagina 1 di 8



Con vittoria di compensi, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. Giustizia n. 55/2014, e di spese di giudizio.

In via istruttoria:

Si chiede ammettersi prova orale per testi, sulle circostanze di fatto indicate in premessa precedute dalla locuzione "vero che", con espressa riserva di indicare il nominativo dei testimoni, nonché di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze ai sensi, per gli effetti e nei termini di legge, ovvero una volta conosciute le difese avversarie".

Per parte convenuta

Voglia l'III.mo Tribunale adito così giudicare:

Nel merito in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati, respingersi integralmente ogni domanda, deduzione ed eccezione svolta dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED] nel presente giudizio perché infondata sia in fatto sia in diritto.

Nel merito in via subordinata (con salvezza di gravame): nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di ravvisare nel caso di specie la responsabilità professionale del sottoscritto convenuto, accertare e dichiarare che i signori [REDACTED] e [REDACTED] hanno contribuito, con la loro condotta, ad aggravare il danno, precisamente per avere accettato (nonostante i consigli ricevuti) di proseguire il giudizio RG 8037/2014 che li vedeva contrapposti a Banca Nazionale del Lavoro sino alla sentenza, con notevole aggravio di ulteriori costi a loro carico; per l'effetto, ridurre l'ammontare del richiesto risarcimento nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 del codice civile.

In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con vittoria dei compensi per la professione forense e di rimborso spese forfetarie nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

Altresì, in ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, per tutti i motivi esposti nella presente memoria ed in ragione del tenore delle eccezioni avversarie come enunciate in atto di citazione e precisate nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. del 5 luglio 2019: in via principale accertare e dichiarare che il presente giudizio è stato introdotto con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c. condannare i signori [REDACTED] e [REDACTED] al risarcimento dei danni per la somma che il Tribunale riterrà di giustizia; in via subordinata, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. in sede di pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., condannare gli attori, se soccombenti, al pagamento di una somma equitativamente determinata.

In via istruttoria, con riserva di meglio articolare, produrre e dedurre anche in relazione alle avversarie difese.



Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio l'avvocato [redacted] chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivato da colpa professionale nell'esecuzione del mandato difensivo conferitogli nella causa n. 8037/2014 r.g., promossa davanti a questo Tribunale nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a..

Gli attori esponevano di avere commissionato alla società SDL Centrostudi S.p.a., in forza di contratto del 9.4.2014, una relazione tecnica volta a verificare eventuali anomalie e irregolarità del mutuo fondiario da essi contratto con la predetta Banca in data 15.10.2001. Poiché la relazione redatta dai professionisti operanti per la SDL evidenziava l'usurarietà del mutuo (in considerazione della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori pattuiti) nonché l'illecita applicazione di interessi anatocistici (insita nel piano di ammortamento c.d. alla francese) e profili di indeterminatezza dell'oggetto di talune clausole contrattuali, gli attori avevano conseguentemente conferito procura alle liti all'Avvocato [redacted], quale difensore indicato dalla stessa SDL conformemente a quanto prescritto dal contratto di consulenza del 9.4.2014, affinché promuovesse azione restitutoria nei confronti della Banca mutuante in relazione alle somme indebitamente versate a titolo di interessi, anche in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c. ovvero, in via subordinata, ex artt. 1346 e 1284 c.c..

Proseguivano gli attori riferendo l'esito sfavorevole del giudizio, avendo il Tribunale, con sentenza n. 414/2017 del 17.3.2017, rigettato tutte le domande attoree e condannato gli attori a rifondere alla B.N.L. S.p.a. le spese di lite, nonché il diniego opposto dalla società di assicurazioni Itas S.p.a. alla richiesta di indennizzo formulata dagli odierni attori, sulla scorta del contratto di assicurazione sottoscritto in collegamento con il contratto di consulenza intervenuto con la SDL per l'ipotesi di soccombenza in giudizio, avendo invocato la società assicuratrice una pretesa inoperatività della polizza nel caso, a suo giudizio ricorrente, di rigetto della domanda per grave colpa professionale del difensore.

Gli attori deducevano, dunque, che l'esito negativo del giudizio intrapreso era dipeso dall'improvvida iniziativa giudiziaria dell'avvocato [redacted] il quale aveva sostenuto acriticamente le tesi esposte nella relazione tecnica predisposta dalla SDL non tenendo conto che, già all'epoca dell'inizio del giudizio, la giurisprudenza di merito prevalente aveva sconfessato dette tesi sia con riguardo alla pretesa di sommare interessi corrispettivi e usurari sia con riguardo a quella di ravvisare un fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento c.d. alla francese, al fine della verifica di usurarietà dell'operazione di credito. Denunziavano, altresì, gli attori che l'avvocato convenuto aveva omesso di dare compiuta informazione dell' "elevatissimo rischio di soccombenza" e, anzi, aveva omesso di dissuaderli dall'intraprendere l'azione giudiziale in quanto priva di qualsiasi "concreta possibilità di riuscita" e destinata ad un insuccesso certo.

Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la restituzione del compenso professionale versato al convenuto (€ 6.393,20) nonché il risarcimento del danno rappresentato dall'esborso sostenuto per rifondere le spese di lite della controparte vittoriosa e le altre spese di causa (€ 8.434,41).

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. In particolare il convenuto rilevava la propria correttezza professionale e l'esatto adempimento del mandato difensivo ricevuto, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità pubblicata al momento dell'inizio del giudizio, ed anche quella successiva, deponeva per l'elevata probabilità di accoglimento delle domande attoree, di avere sviluppato criticamente i contenuti tecnici della relazione predisposta dalla SDL (che, peraltro, era tenuto a porre al centro della propria strategia difensiva per accordi intervenuti con la SDL che lo aveva indicato agli attori) e di avere proposto anche domanda volta all'accertamento dell'usura c.d. in concreto o soggettiva, non prospettata nella relazione. Deduceva il convenuto di avere sempre informato gli attori della "natura aleatoria di ogni giudizio" e della "possibilità di contestazione dei criteri di matematica finanziaria e giuridici indicati nella perizia" e di avere specificamente consigliato agli attori la rinuncia alla causa nel momento in cui il giudice istruttore, rigettata la richiesta di espletamento di



c.t.u. volta a verificare il superamento del tasso soglia, aveva mandato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni mostrando di disattendere l'incarico ricevuto.

Deduceva, quindi, il convenuto, che gli attori avevano deciso di proseguire nel giudizio nonostante tale consiglio e che tale comportamento doveva essere considerato ai fini dell'applicazione, in via subordinata, dell'art. 1227 c.c., riconoscendosi un concorso di colpa del danneggiato in grado di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto.

Sotto altro profilo, la condotta degli attori doveva ritenersi censurabile anche in relazione alla mancata coltivazione della richiesta di indennizzo alla società assicuratrice, stante l'insussistenza di clausole di limitazione del rischio assicurato relative ai profili di grave colpa nell'intrapresa del giudizio contro la banca finanziatrice.

Esclusa ogni propria colpa professionale e ricondotto l'esito del giudizio alla normale alea della causa, in un ambito tecnico e ancora "nuovo" al momento del suo inizio, il convenuto invocava altresì il disposto di cui all'art. 2236 c.c. stante la speciale difficoltà della prestazione, concludendo come già sopra ricordato.

La causa perveniva in decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.

La domanda attorea è fondata sulla deduzione dell'inadempimento dell'avvocato incaricato dagli attori al contratto d'opera professionale tra di essi intercorso, avente ad oggetto la difesa nel giudizio civile di cui si è detto.

Detta domanda si articola in una domanda di restituzione, ex art. 2033 c.c., del compenso pagato, e in una domanda implicita di risoluzione del contratto d'opera ex art. 1453 c.c., da ritenersi inequivocamente presupposta dagli attori per il fatto stesso di ritenere privo di causa il suddetto pagamento e dovuta la restituzione dello stesso (v. Cass., Sez. 2 - , *Sentenza n. 19513 del 18/09/2020*; Sez. 6 - I, *Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017*, secondo cui "la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione", proprio con riguardo al caso di richiesta di restituzione della prestazione eseguita dalla parte non inadempiente). Completa il quadro delle richieste attoree la domanda di risarcimento del danno derivante dal prospettato inadempimento.

L'inadempimento circostanziato dagli attori si sostanzia, da un lato, nell'imperizia del difensore, il quale avrebbe iniziato il giudizio trascurando il quadro giurisprudenziale sfavorevole alle tesi esposte nella citata relazione econometrica che indicava chiaramente l'improbabilità di un accoglimento delle domande svolte e, dall'altro, nella negligente violazione dell'obbligo di informazione, da adempiere preliminarmente all'avvio del giudizio, circa l'alea elevatissima della causa stessa.

L'inadempimento lamentato dagli attori va ritenuto sussistente oltre che grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., per le assorbenti considerazioni che seguono.

L'art. 40 del Codice deontologico forense approvato in data 17.4.1997 e successivamente modificato, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico oggetto del presente giudizio, già poneva a carico del difensore l'obbligo di "informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili".

Non vi è dubbio che, tra le "caratteristiche" della controversia, rilevanza primaria assuma il rischio di causa, ovvero la stima delle probabilità di successo della causa, in una prospettiva di ponderazione tra risultati ragionevolmente attesi e costi di difesa necessari, anche in relazione alla propensione e capacità finanziaria del cliente di sopportare detti costi e detti rischi.



La necessità della preventiva e completa informazione del cliente è stata poi codificata dalla previsione di cui all'art. 13, 5° comma, l. n. 247/2012, recante in materia di attività del professionista forense, secondo cui "il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico".

L'obbligo di informazione preliminare su tutte le circostanze utili affinché il cliente potesse assumere consapevoli decisioni in ordine all'avvio o meno di un contenzioso giudiziario, trovava comunque solido fondamento nell'obbligo di condotta secondo buona fede operante sin dalla fase anteriore al conferimento dell'incarico, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c., nonché nel dovere di diligenza professionale qualificata derivante dall'art. 1176, 2° comma, c.c..

Sulla base di tali principi e norme, la giurisprudenza di legittimità ha statuito da tempo che "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostante al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio" (Cass., Sez. 2, *Sentenza n. 14597 del 30/07/2004*; esattamente in termini v. anche Cass., Sez. 3 - , *Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019*).

Venendo alla controversia in esame, va in primo luogo rilevato che la controversia promossa dagli attori davanti al Tribunale di Busto Arsizio nel 2014 si caratterizzava come di elevata complessità e di forte aleatorietà quanto all'esito.

La tesi sostenuta nella relazione tecnica su cui si sarebbe incentrata la citazione notificata dagli attori alla Banca, ovvero la comparabilità con il tasso soglia, frutto delle rilevazioni trimestrali effettuate in base all'art. 2, l. n. 108/1996, della mera somma tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori, non può definirsi semplicisticamente una delle diverse soluzioni interpretative possibili, tutte ugualmente legittime, al quesito circa le modalità di rilievo e computo degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà.

E' esatto ricordare che, già all'epoca di inizio del procedimento giudiziario seguito all'avvocato [REDACTED], costituiva principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello della rilevanza usuraria degli interessi di mora, non essendovi mai stati pronunciamenti della S.C. che affermassero il contrario.

Del tutto incerto era, tuttavia, il procedimento con il quale sarebbe stato possibile computare nel costo complessivo del credito l'interesse moratorio, attesa la mancanza di rilevazione statistica di tale tipologia di tasso da parte della Banca d'Italia (nel senso stretto della rilevazione ai fini dell'applicazione della disciplina anti usura) e la mancata considerazione di tale voce nel taeg medio relativo alle singole tipologie di operazioni di credito.

La tesi giurisprudenziale secondo cui tale computo avrebbe dovuto avvenire attraverso la semplice somma tra tasso corrispettivo (rilevato nel taeg medio) e tasso di mora presentava un forte tasso di criticità e non costituiva certo l'unica soluzione prospettata in sede giurisprudenziale. Del resto è la stessa parte convenuta che, più volte nei propri atti difensivi, sostiene il carattere nuovo e



inesplorato della tematica.

Certamente, della delicatezza della valutazione tecnica di tale punto controverso la relazione tecnica predisposta dalla SDL, e posta a fondamento del proprio atto difensivo dall'avvocato [REDACTED], non dà conto in alcun modo, limitandosi ad aderire ad una soluzione del tutto semplicistica e grossolana che non teneva conto:

- del fatto che, sia in sede di pattuizione negoziale che in sede di applicazione esecutiva del rapporto, la suddetta sommatoria non ha fondamento logico se intesa in termini aritmetici in quanto i due tassi sono alternativi e non cumulabili: in caso di mora, si applica il tasso moratorio ma non certo quest'ultimo più il tasso corrispettivo;
- la mancanza di rilevazioni statistiche specifiche degli interessi moratori dava luogo a gravi aporie sulla stessa possibilità di confronto del tasso di mora con il tasso soglia, aporie ben evidenziate dalla dottrina sin dai primi anni duemila;
- anche considerando che l'applicazione del tasso di mora alle rate scadute e non pagate (costituite da una quota capitale e da una quota interessi corrispettivi) ha effettivamente un effetto anacostico, peraltro lecito in forza del disposto di cui all'art. 120 d.l.g. n. 385/1993 e della Delibera C.i.c.r. attuativa del 9.2.2000, il mero cumulo dei due tassi produce un effetto distortivo, atteso che non tiene conto del fatto che l'interesse di mora ha una base di calcolo diversa da quella dell'interesse corrispettivo, con la conseguenza che questo costo del credito avrebbe dovuto essere ponderato sull'intero capitale dato a mutuo, con procedimenti ancora oggi incerti e non definiti in modo consolidato a livello giurisprudenziale anche solo di merito;
- numerose pronunce escludevano già all'epoca l'applicabilità dell'art. 1815, 2° comma, c.c. (ovvero della sanzione della gratuità del mutuo) nell'ipotesi di superamento della soglia per via del tasso di mora (ad esempio, v. Trib. Torino, 17.9.2014 in *ilcaso.it*)

La perizia econometrica non dava atto in alcun modo della possibilità di superamento delle predette obiezioni, ben note all'epoca, limitandosi ad affermazioni apodittiche che, per la loro astrattezza, poco si attagliavano al caso concreto. Basti pensare che, nell'indicare la misura del tasso di mora, la perizia si limita ad evocare la maggiorazione di quattro punti del tasso base di riferimento stabilito allo scopo nel contratto di mutuo, a fronte di una pattuizione ben più complessa.

Nemmeno è allegato in atti il fantomatico parere *pro veritate* che avrebbe fornito la base giuridica della suddetta perizia, più volte citato ma di contenuto rimasto ignoto.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ulteriore profilo dell'applicazione di anatocismo vietato, asseritamente avvenuta attraverso il piano di ammortamento c.d. alla francese.

Anche in tal caso, sebbene l'esistenza di un meccanismo composto di applicazione degli interessi corrispettivi debba ritenersi insito nell'ammortamento alla francese secondo plurime voci dottrinarie, non avrebbe potuto trascurarsi che la tesi propugnata dalla perizia econometrica sul punto fosse del tutto controversa e che vi fossero già precedenti di merito di segno contrario (es. Trib. S. Maria Capua Vetere, sez. I, 21/02/2012; Tribunale Arezzo, 24/11/2011, entrambe in *dejure.it*). Difettava sul punto (e difetta a tutt'oggi) qualsiasi arresto della S.C..

Da quanto appena riferito, emerge come le due questioni principali poste dalla perizia tecnica allegata in giudizio fossero tali da non consentire una prognosi di alta probabilità di accoglimento della domanda attorea e, anzi, fossero suscettibili di trovare esiti del tutto opposti in sede giudiziaria.

Senza con questo entrare nel merito delle questioni stesse, occorre dire che tali considerazioni avrebbero dovuto informare la condotta del difensore al momento del conferimento dell'incarico, inducendolo ad una completa *disclosure* circa l'elevato rischio di causa, l'assenza di precedenti di legittimità confortanti, l'esistenza di una forte incertezza e oscillazione giurisprudenziale nei gradi di merito e, in conclusione, l'imprevedibilità dell'esito del giudizio.



A fronte da tale specifica aleatorietà della controversia che si andava ad iniziare, l'informazione preventiva avrebbe dovuto essere piena, completa, analitica, esaustiva e comprensibile, tale da permettere ai clienti una decisione informata e consapevole.

A fronte dell'eccezione di inadempimento di siffatto obbligo informativo, la cui estensione – si badi – giunge al limite della dissuasione dell'esperimento del giudizio, il convenuto si è limitato a dedurre del tutto genericamente l'adempimento dei propri obblighi informativi circa l'alea insita in qualsiasi contenzioso giudiziario (alea irrilevante ai fini del presente giudizio, ove si discute dell'alea specifica del contenzioso contro la B.N.L. S.p.a.) senza tuttavia offrire alcuna prova dell'esatto adempimento del proprio obbligo (nessun capitolo di prova orale è stato dedotto sul punto).

Priva di pregio è la difesa del convenuto secondo cui avrebbe assolto al proprio obbligo informativo nel corso della causa, quando il giudice istruttore, rigettando ogni istanza istruttoria attorea, aveva mostrato la propria propensione a disattendere le tesi esposte nella relazione tecnica allegata. E' chiaro, infatti, che l'informativa data ai clienti circa l'elevata probabilità del rigetto, a quel punto, delle domande svolte e dell'opportunità, addirittura, di pervenire ad un accordo con la controparte che prevedesse l'abbandono della causa a spese compensate, non costituisce adempimento dell'obbligo di informazione preventiva sopra enucleato ma piuttosto del ben diverso e distinto obbligo di informazione circa gli sviluppi della causa stessa e le conseguenti modifiche delle strategie difensive.

Deve dunque accertarsi l'inadempimento del difensore all'obbligo di illustrare al cliente, preventivamente, i rischi della causa e le probabilità di successo ragionevolmente sperabili.

Tale inadempimento si connota senz'altro in termini di gravità, ex art. 1455 c.c., in quanto l'omessa informazione ai clienti, odierni attori, verteva sul cruciale punto dell'opportunità o meno dell'inizio del giudizio e sulla valutazione del rapporto tra i costi della causa e i vantaggi economici effettivamente sperabili, aspetti decisivi per stabilire se conferire o meno la procura alle liti.

Non ricorre la possibilità di applicazione della limitazione della responsabilità del professionista ex art. 2236 c.c., in quanto afferente ai soli casi di imperizia mentre la violazione degli obblighi di informazione preventiva del cliente attiene invece alla diligenza professionale.

Va, pertanto, accolta la domanda implicita di risoluzione per grave inadempimento contrattuale del difensore, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione del compenso versato, nella misura indicata dagli attori e incontestata.

Venendo all'accertamento e liquidazione del danno conseguente, ex art. 1223 c.c., occorre escludere la rilevanza, ex art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., della condotta tenuta dagli odierni attori all'indomani del ricevimento della e-mail del difensore con la quale si avvertiva del probabile rigetto delle domande svolte e dell'opportunità dell'abbandono del giudizio.

In primo luogo, non vi è prova che l'eventuale decisione di abbandonare la causa avrebbe incontrato l'adesione della controparte e, così, limitato in qualche misura i costi della soccombenza.

In secondo luogo, il risparmio di spesa derivato dalla mancata redazione delle memorie conclusive da parte del difensore convenuto è irrilevante allo scopo, in quanto la remunerazione di tali attività non costituisce danno risarcibile ma corrispettivo della prestazione professionale e, pertanto, oggetto di domanda non già risarcitoria ma restitutoria, sottratta come tale al disposto di cui all'art. 1227 c.c., sotto questo profilo, pertanto, l'abbandono della causa non avrebbe ridotto il danno risarcibile.

Infine, la decisione di proseguire nella causa fino a sentenza, in una fase in cui la trattazione e l'istruttoria erano superate e occorreva solo la decisione definitiva del giudizio, non sembra inverosimilmente suscettibile di censura, quale concorso colposo al prodursi o all'aggravamento del danno, costituendo una legittima scelta processuale dato lo stato di avanzamento della causa e l'assenza di concrete e utili alternative.



La comunicazione data agli attori allo scopo, peraltro, non conteneva un riconoscimento dell'infondatezza delle pretese attoree ma solo la presunta infondatezza della causa istruttrice della causa, sicché non può essere invocata ora quale presupposto per una consapevole e meditata scelta degli assistiti di abbandonare una causa infondata. In altri termini, per connotarsi in termini di concorso colposo, la condotta degli assistiti avrebbe dovuto presupporre ciò che, ancora una volta, mancava da parte del difensore, ovvero una corretta informazione sugli sviluppi e prospettive del contenzioso ormai in essere.

Il danno prospettato dagli attori, relativo essenzialmente ai costi di soccombenza, risulta causalmente riconducibile all'inadempimento dell'obbligo di informazione preventiva rimasto inosservato. Ed infatti, la decisione degli attori di non proporre appello avverso la decisione denota come gli stessi non avessero intenzione di assumere i rischi elevati di un contenzioso tecnicamente non semplice e dall'esito imprevedibile. Nello stesso senso depone anche la natura dell'operazione finanziaria oggetto del contenzioso, un mutuo fondiario per l'acquisto della casa d'abitazione, e l'ammontare non elevato della somma mutuata (centocinquanta milioni delle vecchie lire), indici di propensione al rischio e capacità finanziaria modeste. Infine, il grado molto elevato del rischio di causa che avrebbe dovuto essere correttamente e preventivamente rappresentato, induce a ritenere che solo un cliente disposto a rischiare oltre misura avrebbe avuto interesse ad una causa siffatta.

Può presumersi, pertanto, che, in presenza di un'informazione davvero completa ed esaustiva sui rischi di causa, gli attori non avrebbero intrapreso l'azione giudiziaria, dovendosi ritenere che i costi sopportati a seguito della soccombenza sarebbero stati evitati dall'esatto adempimento dell'obbligazione informativa del difensore.

Il danno prospettato (anch'esso incontestato in termini numerici) va, pertanto, interamente riconosciuto.

Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono dovuti, pur non richiesti, interessi e rivalutazione monetaria quali componenti necessarie del danno medesimo (Cass., Sez. 3, **Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020**).

Non sono dovuti al contrario, perché non richiesti, gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di restituzione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna il convenuto alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 6.393,20;

condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 8.434,41 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal di degli esborsi ad oggi;

condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).

Busto Arsizio, 24 febbraio 2021

Il Giudice
dott. Nicola Cosentino

